

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 aprile – 2 maggio 2017, n. 20678

Presidente Fumu – Relatore Filippini

Ritenuto in fatto e diritto

1. Con sentenza in data 28.4.2016 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Oristano del 4.2.2014 con la quale P. G. M. è stato condannato per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat; la Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto di appello, volte ad escludere la sussistenza del reato (essendo il prelievo stato effettuato con la carta bancomat intestata al padre dell'imputato, previo consenso fornito dalla madre cointestataria del conto) e comunque a ridurre la sanzione irrogata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, sollevando i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge in relazione all'art. 12 D.L. 143/1991 poiché il fatto è stato compiuto in assenza del necessario dolo, trovandoci in presenza di un consenso all'utilizzo prestato dal contitolare del conto che, quand'anche non sia idoneo a scriminare ex se la condotta, comunque ha creato nell'imputato la legittima convinzione di agire con il consenso dell'avente diritto.

2.2. vizio della motivazione per contraddittorietà poiché si afferma che l'imputato abbia agito nonostante la consapevolezza del dissenso del padre rispetto al prelievo pur risultando tale elemento indimostrato.

2.3. vizio della motivazione per travisamento della prova e contraddittorietà nella parte in cui esclude la possibilità che la denuncia sia stata fatta dal padre dell'imputato senza previamente informare la moglie, pur trattandosi di evenienza affermata da quest'ultima e non contraddetta da alcunché.

2.4. violazione di legge per eccessività della pena irrogata, sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

3. Il primo motivo di ricorso appare fondato. Dal tenore della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale non ha potuto escludere con certezza la fondatezza della tesi difensiva, secondo la quale i prelievi di contante in questione sono stati effettuati da parte dell'imputato dietro esplicito consenso della madre, che ebbe a consegnargli la carta bancomat ed i relativi codici operativi. In tal senso milita evidentemente il rilievo della ordinaria effettuazione dei prelievi, impossibile senza la conoscenza dei dati predetti.

3.1. Ciò posto, si rileva che la fattispecie incriminatrice di causa punisce colui che "indebitamente" utilizza la carta bancomat, con ciò dimostrando di voler perseguire solamente le condotte di colui che non abbia il diritto di servirsene; di conseguenza, la fattispecie incriminatrice, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede, in capo all'agente, la consapevolezza della mancanza del diritto. E' quindi evidente che, in una ipotesi nella quale ricorre, quanto meno sotto il profilo del ragionevole dubbio, l'evenienza che l'agente versi nella legittima convinzione della legittimità dell'utilizzo (per effetto del consenso espresso da chi pacificamente disponeva della tessera bancomat e dei relativi codici), la sussistenza della relativa esimente putativa possa essere riconosciuta.

4. Gli ulteriori profili di ricorso restano assorbiti; si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando

superabile l'aspetto di incertezza probatoria sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Sentenza a motivazione semplificata.